



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO

Servizio di accoglienza, in provincia di Terni dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

Art. 1

Servizi Minimi Garantiti

I soggetti aggiudicatari (in seguito gestori) si impegnano ad assicurare, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione anche verbale della Prefettura/UTG di Terni, i servizi di prima accoglienza presso le strutture indicate in sede di gara, e l'assistenza degli stranieri ospitati, sulla base di specifici affidamenti che di volta in volta la Prefettura /UTG provvederà a formalizzare tramite apposita convenzione, assicurando i servizi di seguito elencati:

1) Servizi di gestione amministrativa

- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero destinato alla Prefettura a mezzo e-mail secondo modello riportato in allegato "C".
- Controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura (telefonico, elettrico, idrico, gas e climatizzazione);.
- L'ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura – UTG e garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto all'allontanamento.
- Assistenza sanitaria da effettuare presso i presidi sanitari territoriali pubblici o altra struttura indicata dal Servizio Sanitario Regione Umbria così come previsto dal documento "Procedure per l'assistenza sanitaria dei migranti e la tutela della salute pubblica. Flussi migratori non programmati" redatto dalla Regione Umbria, a tale proposito, si richiamano le "Procedure operative per l'assistenza sanitaria ai migranti e la tutela della salute pubblica – flussi migratori non programmati", approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 106 del 2 febbraio 2015 (Allegato 2).

Il gestore si impegna a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente.



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- Servizio di lavanderia e/o tramite la messa a disposizione di una/o più lavatrici.;
- altri servizi di assistenza generica alla persona;

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione pranzo e cena, secondo il numero delle presenze effettive nella struttura secondo le modalità di cui alla scheda "A".

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:

- a) effetti lettereci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del Gestore.



Prefettura di Terni Ufficio Territoriale del Governo

IGIENE PERSONALE:

Uomo	Donna	Bimbo
n. 1 dentifricio	n. 1 dentifricio	n. 1 dentifricio
n. 1 spazzolino da denti	n. 1 spazzolino da denti	n. 1 spazzolino da denti
n. 1 sapone liquido	n. 1 sapone liquido	n. 1 sapone liquido
n. 1 shampoo	n. 1 shampoo	n. 1 shampoo
n. 1 pettine	n. 1 pettine	n. 1 pettine
Carta igienica	Carta igienica	Carta igienica
Rasoio e schiuma barba	Assorbenti igienici	Pannolini secondo necessità

VESTIARIO:

Uomo	Donna	Bimbo
n. 1 paio di scarpe	n. 1 paio di scarpe	n. 2 paia di scarpe o ciabatte
n. 1 paio ciabatte	n. 1 paio ciabatte	
n. 2 tute (o in alternativa 2 pantaloni + giaccone)	n. 2 gonna lunghe/camicia	n. 3 tutine
n. 4 paia di slip	n. 4 paia di slip	n. 4 paia di slip
n.2 asciugamani	n. 2 asciugamani	n. 2 asciugamani
n.4 paia di calze	n. 4 paia di calze	n. 4 paia di calzini
n.2 T-shirt	n.2 T-shirt	n. 3 magliette
n. 2 magliette	n. 2 magliette	n. 3 canotte
	n. 2 reggiseni	

- c) erogazione del "pocket money" nella misura di €. 2,50 pro capite/pro die fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessere, biglietti per trasporto pubblico). Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.;
- d) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all'ingresso.

In caso di abbandono volontario della struttura da parte degli ospiti, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia competente, alla Prefettura -UTG e a



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

garantire, comunque, la ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

Art. 2

Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti, è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) servizio di assistenza linguistica e culturale;
- b) servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- c) sostegno socio psicologico;
- d) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il Gestore si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi ed interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore si impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

Servizi di trasporto

Il Gestore dovrà provvedere a sue spese e cura al trasporto dei cittadini stranieri dalla struttura di accoglienza alla Questura, alla sede della Commissione territoriale per la protezione internazionale e alla struttura indicata dal Servizio Sanitario Regione Umbria. Dovrà, altresì, essere assicurato anche il trasporto per eventuali spostamenti che si rendessero necessari tra le strutture di accoglienza in ambito provinciale, anche eventualmente su richiesta della Prefettura di Terni;

Il soggetto che risulterà contraente a seguito dell'espletamento del bando e delle conseguenti procedure di affidamento dovrà provvedere a sue spese e cura al trasporto degli immigrati dal luogo che di volta in volta questa Prefettura indicherà al luogo di svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza, e comunque in un raggio non superiore ai 150 Km.

Art. 3

Messa a disposizione della struttura di accoglienza

Il gestore si impegna, altresì, a garantire l'idoneità per l'uso della struttura di cui alla presente convenzione, assicurandone la sicurezza sia strutturale che degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

Eventuali danni ai beni mobili derivanti dall'uso e da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Il Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

Art. 4

Responsabile/i di struttura e personale

Il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il/i nominativi del Responsabile della/delle struttura/e, quale unico referente ai fini della gestione della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile nell'attività tecnico-logistica.

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Gestore si impegna ad avvalersi di personale idoneo. Nessun rapporto di impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

Art. 5

Responsabilità

Il Gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al personale di cui all'art. 4, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica):

Art. 7

Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Accordo e dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato con la convenzione sottoscritta.

L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dal Gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto necessario per consentire le verifiche di che trattasi ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo dell'Amministrazione.

Art. 8

Liquidazione dei servizi

Per il servizio reso è riconosciuta la liquidazione dell'importo procapite e pro-die offerto in fase di gara (oltre ad IVA, se dovuta), comprensivo dell'ammontare del "pocket money" effettivamente erogato.

A tale proposito, il Gestore è obbligato a comunicare giornalmente le presenze degli ospiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno.

I corrispondenti pagamenti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 15, saranno disposti dalla Prefettura di Terni, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che dovrà essere redatta secondo le norme in vigore (formato elettronico) e munita del codice CIG e del codice univoco assegnato alla Prefettura – UTG di Terni 0WZRIN e gli estremi del conto corrente dedicato.

L'attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all'accertamento in capo al Gestore della correttezza contributiva nei confronti degli istituti previdenziali nel caso di utilizzo di personale dipendente (DURC), all'eventuale verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio nei termini e nelle modalità previste.



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

In particolare, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in ossequio alle norme contenute nella legge 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

Spese di gestione ordinaria ed eventuale guardiania

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell'Amministrazione sono interamente a carico del Gestore.

Art.10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura, devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà coprire anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori e la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Ente Gestore.

Art. 12

Penali ed esecuzione in danno

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi previsti) rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio, previa contestazione al gestore, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 3 % del corrente corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo da corrispondersi. Qualora il Gestore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

procedere alla sua esecuzione mediante l'affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del Gestore

Art. 13

Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze: non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura; avere interrotto senza giustificato motivo il servizio; l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere dalla convenzione stipulata.

Art. 14

Cauzione

Il gestore del singolo servizio dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo le modalità stabilite, calcolata sulla base del numero dei cittadini extracomunitari che saranno ospitati e del prezzo offerto in sede di gara.

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si osservano le disposizioni contenute nello Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati, nonché nelle Specifiche tecniche integrative relative ai centri di accoglienza (CDA), approvate con decreto del Ministero dell'Interno in data 21 novembre 2008, nei limiti delle norme qui richiamate ed in ogni caso in quanto compatibili o non siano modificate dalle clausole del presente atto.



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

SCHEDA A

Servizio "Catering"

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è la fornitura (in proprio o tramite terzi sub-appaltanti) e la distribuzione con personale proprio dei pasti per gli ospiti.

Il servizio dovrà essere svolto per:

- N. 7 (sette) giorni alla settimana comprensivi di prima colazione, pranzo e cena.

COMPOSIZIONE DEI PASTI

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:

N° 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso

N° 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso o affettati o formaggi

N° 1 contorno.

N° 1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione.

Bevande: latte, caffè, tè, acqua.

QUALITA' DEGLI ALIMENTI

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge, per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

L'immissione al consumo e la distribuzione di nuovi generi alimentari diversi da quelli in uso potrà essere ammessa solo previa autorizzazione di questa Prefettura.

Questa Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie o laboratori di analisi.

Tutte le derrate alimentari saranno acquistate direttamente dalla struttura alberghiera e nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura nei confronti dei fornitori di derrate.

DISTRIBUZIONE DEI PASTI

L'Ente gestore dovrà fornire nei locali adibiti ad uso mensa i pasti ai soggetti ospiti.

L'Ente gestore si impegna inoltre a fornire i pasti due volte al giorno (pranzo e cena) e la prima colazione tutte le mattine, quotidianamente e sette giorni su sette.

Il pranzo potrà essere fornito con modalità "packed lunch".

I pasti e gli altri servizi saranno forniti secondo e distribuiti in via esclusiva ed a totale cura del personale della struttura.

NOTA: la scelta degli alimenti dovrà essere tale da garantire menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti, con particolare riguardo ai dettami di tipo religioso e culturale.